

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

I RISULTATI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1994

1. I risultati accertati per il 1994

I risultati fondamentali accertati per il 1994, quali emergono dal bilancio consuntivo, si riassumono in:

- **14.153 mld. di disavanzo economico di esercizio,**
- **49.087 mld. di deficit patrimoniale al 31 dicembre,**
- **11.585 mld. di disavanzo complessivo, in termini finanziari di competenza,**
- **21.709 mld. di fabbisogno di cassa da coprire con le anticipazioni della Tesoreria dello Stato,**
- **70.261 mld. di apporti complessivi dello Stato in termini di cassa.**

Il **disavanzo economico di esercizio**, accertato in **14.153 mld.**, risulta costituito dalla somma algebrica di:

- **8.338 mld. di disavanzo** della Gestione degli interventi dello Stato,
- **9.674 mld. di disavanzo** della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
- **3.859 mld. di avanzo** delle altre gestioni previdenziali.

Il **deficit patrimoniale netto**, consolidatosi al 31 dicembre 1994 in **49.087 mld.**, risulta costituito dalla somma algebrica di:

- **53.580 mld. di disavanzo** della Gestione degli interventi dello Stato,
- **67.204 mld. di disavanzo** della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
- **71.697 mld. di avanzo** delle altre gestioni previdenziali.

Gli **apporti complessivi dello Stato - in termini finanziari di cassa - pari a 70.261 mld.**, sono risultati:

- superiori 3.461 mld. rispetto al tetto di 66.800 miliardi fissato dalla legge finanziaria per il 1994;
- **inferiori di 1.889 miliardi rispetto al plafond di 72.150 mld. iscritto nel bilancio di previsione del 1994.**

Sull'entità degli apporti complessivi dello Stato si ricorda che il Presidente dell'Istituto in data 9 luglio 1993 aveva comunicato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio e della programmazione economica che lo sviluppo di una prima analisi della situazione di cassa dell'INPS per l'anno 1994 indicava in 70.500 mld. l'entità degli apporti per tale anno.

Con successiva nota del 10 novembre 1993 il Commissario straordinario aveva comunicato ai predetti Ministri che la valutazione di 70.500 mld. doveva essere adeguata al nuovo importo di 72.100 mld. e che, conseguentemente, l'apporto di 66.800 mld. previsto dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1994 doveva considerarsi del tutto inadeguato.

Sui risultati dell'anno 1994 hanno inciso:

- **l'insufficiente copertura di oneri non previdenziali** - al netto della parte finanziata dallo Stato e dalle imprese - **e l'insufficiente reintegro di gettiti contributivi fiscalizzati** - al netto della parte finanziata dallo Stato - **i cui effetti netti sono stati complessivamente accertati in 14.918 mld.;**
- **gli effetti conseguenti alla mancata copertura finanziaria:**
 - **della maggiore anzianità contributiva - prevista dalla legge 222/1984 - considerata per il calcolo delle pensioni di inabilità** - liquidate nel 1994 - corrispondente ad un numero di settimane comprese, per ogni pensione liquidata, tra la decorrenza della pensione stessa e la data di compimento dell'età pensionabile;
 - **per il riconoscimento ai fini pensionistici di periodi figurativi:** servizio militare, astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio, malattia non tubercolare, donazione del sangue;
 - **per i riscatti ai fini pensionistici di periodi di lavoro all'estero,** per i quali il pagamento della riserva matematica a carico degli interessati è limitato al 50%.

Giova precisare, inoltre, che i risultati dell'anno 1994, non tengono conto degli oneri conseguenti all'applicazione delle sentenze emesse dalla Corte Costituzionale alla fine del 1993 e nel corso del 1994, atteso che all'Istituto devono essere indicate le necessarie coperture finanziarie secondo le procedure previste dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362.

La problematica conseguente all'applicazione delle seguenti sentenze della Corte Costituzionale ha formato oggetto di due audizioni parlamentari del Commissario e del Direttore generale dell'Inps: il 23 giugno 1994 presso la Commissione Lavoro del Senato della Repubblica e il 5 luglio 1994 presso la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati:

- **sentenza del 29/31 dicembre 1993, n. 495**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;
- **sentenza dell'8/10 giugno 1994, n. 240**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate e integrabili al trattamento minimo, delle quali una conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di essere nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica;
- **sentenza del 22/30 giugno 1994, n. 264**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.

* * *

Infine, considerata l'unitarietà della gestione dell'Inps, si ritiene di evidenziare come alla formazione dei risultati annuali dell'Ente concorre in senso positivo il consistente differenziale attivo del gettito contributivo per i trattamenti di famiglia dei lavoratori dipendenti rispetto all'onere dell'assegno per il nucleo familiare.

L'onere di tale prestazione, infatti, evidenzia nel tempo un trend decrescente atteso che la relativa erogazione è consentita, per espressa statuizione normativa, solo in presenza di determinati limiti di reddito riferiti alla composizione del nucleo familiare e che la misura della prestazione stessa, non essendo indicizzata, ha escluso dal diritto molti soggetti.

Conseguentemente il consistente surplus del gettito contributivo rispetto all'onere dell'assegno per il nucleo familiare di fatto consente, sulla base delle norme stabilite dalla legge 88/1989, di sostenere finanziariamente l'onere delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti.

Tale uso strumentale di detto attivo nel tempo ha reso meno trasparente l'effettiva misura della contribuzione destinata al pagamento delle pensioni ed ha aggravato il problema del sostegno alle famiglie quando in ambito europeo gli altri Paesi, come in Francia, destinano - in tema di politica sociale - consistenti quote di reddito nazionale proprio al sostegno delle famiglie stesse.

* * *

Per consentire una immediata visione dell'andamento della gestione finanziaria - di competenza e di cassa - e della gestione economico-patrimoniale, nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 sono riportati i principali dati di sintesi dei risultati del bilancio consuntivo 1994 posti a raffronto con i corrispondenti valori previsionali originari e assestati dell'anno stesso e con quelli consuntivi accertati per gli esercizi dal 1991 al 1993.